



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Lina RUBINO

Presidente

Cristiano VALLE

Consigliere

Marco DELL'UTRI

Consigliere

Paolo SPAZIANI

Consigliere – Rel.

Luigi LA BATTAGLIA

Consigliere

Oggetto

Ordinanza dichiarativa di
incompetenza - Doppia
impugnazione (ordinaria e con
regolamento di competenza) avente
ad oggetto rispettivamente la
statuizione sulle spese e quella sulla
competenza - Effetti sulla
regolazione delle spese
dell'impugnazione ordinaria -
Questione processuale di particolare
rilevanza - Configurabilità.

Ud. 2/10/2025 CC

Cron.

R.G.N. 21741/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 21741/2021 R.G.,

proposto da

██████████; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod.
proc. civ.; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

nei confronti di

██████████; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86
cod. proc. civ., nonché dall'Avv. ██████████, in virtù di procura
telematicamente allegata; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 1257/2021 della CORTE d'APPELLO
di BOLOGNA, pubblicata il 4 agosto 2021;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani.

Rilevato che:

1. con ricorso del 24 maggio 2017 [REDACTED] impugnò di invalidità e inefficacia, dinanzi al Tribunale di Ravenna, il contratto con cui suo padre, [REDACTED], qualche mese prima della morte, avvenuta il 26 dicembre 2016, aveva concesso in comodato ventennale a suo fratello, [REDACTED], un immobile ubicato nel Comune di [REDACTED], Frazione di [REDACTED];

2. costituitosi il convenuto e intervenuti in giudizio altri soggetti, con ordinanza del 7 agosto 2018, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell'eccezione sollevata da [REDACTED], dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senza provvedere sulle spese e rinviandone la liquidazione "al definitivo";

3. questa ordinanza fu impugnata con regolamento di competenza da [REDACTED], che censurò la statuizione declinatoria della competenza, e con appello da [REDACTED], che censurò il capo accessorio sulle spese, dolendosi che le stesse non fossero state liquidate in suo favore, quale parte vittoriosa;

4. investita di questa impugnazione, la Corte d'appello di Bologna – preso atto della pendenza, presso la Corte di cassazione, del regolamento di competenza proposto avverso la medesima ordinanza da [REDACTED] e avuto riguardo al carattere pregiudiziale della relativa decisione – dispose che il giudizio fosse sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.;

5. dopo che questa Corte di legittimità, con ordinanza 9/06/2020, n. 10936, ebbe dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna in



accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da [REDACTED], quest'ultimo provvede alla riassunzione del giudizio;

6. con sentenza 4 agosto 2021, n. 1257, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato *«nulla doversi provvedere da parte di questa Corte»*, ritenendo di non dover provvedere né sul merito dell'impugnazione, né sulle spese del relativo giudizio;

la Corte territoriale ha al riguardo osservato che, sebbene fosse originariamente *«ammissibile l'appello di [REDACTED], vittorioso sulla questione di competenza, diretto ad ottenere la rifusione delle spese processuali sulle quali il giudice dichiaratosi incompetente aveva ommesso di pronunciare»*, tuttavia, una volta sopravvenuta l'ordinanza della Corte di legittimità che aveva confermato la competenza del giudice inizialmente adito, alle spese della fase precedente a tale ordinanza avrebbe dovuto provvedere quest'ultimo, all'esito del giudizio riassunto, nel quale avrebbero conservato rilevanza gli atti compiuti sino al provvedimento di incompetenza cassato; tra gli atti della fase precedente alla cassazione dell'ordinanza di incompetenza sarebbero rientrati anche quelli relativi al giudizio d'appello, con conseguente devoluzione al Tribunale di Ravenna della competenza a provvedere sulle relative spese, in sede di decisione definitiva sulla causa riassunta;

7. avverso la sentenza della Corte bolognese ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED], sulla base di tre motivi;

ha risposto con controricorso [REDACTED];

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.



il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;

le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1.1. con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.;

il ricorrente sostiene che l'affermazione della Corte territoriale – secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio d'appello spetterebbe al Tribunale di Ravenna, all'esito del giudizio riassunto in seguito all'accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, quale giudice competente a regolare le spese relative all'intera fase svoltasi dinanzi ad esso sino all'erronea dichiarazione di incompetenza – si porrebbe in palese contrasto con la regola stabilita dall'art. 91 cod. proc. civ., ai sensi della quale, il giudice, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa;

questa regola – soggiunge il ricorrente – avrebbe dovuto essere applicata nella fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che la soccombenza può essere determinata anche da ragioni processuali e che con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha effettivamente emesso una pronuncia *conclusiva* del processo dinanzi a sé; d'altra parte, al Tribunale di Ravenna, quale giudice di prime cure, non avrebbe potuto essere rimessa la liquidazione delle spese di una fase superiore, della quale, tra l'altro, non aveva avuto cognizione;



1.2. con il secondo motivo viene nuovamente denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., unitamente all' *error in iudicando* in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nell'interpretazione delle pronunce di legittimità citate a fondamento della propria statuizione;

il ricorrente – premesso che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione sui principi affermati dalla sentenza n. 14205/2005 delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché dalle sentenze n. 10636/2007 e 16552/2008, emesse a sezione semplice – reputa che tali decisioni non sarebbero «*pertinenti al caso di specie*»;

dopo aver trascritto stralci della motivazione della citata Cass., Sez. Un., n.14205/2005, sostiene che proprio il principio affermato da Cass. n. 10636/2007 e ribadito da Cass. n. 16552/2008 (nella quale tuttavia «*non si trattava di un giudizio d'appello sulle spese*») – secondo il quale, accolto il regolamento di competenza, la Corte di cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ma non su quelle relative alla fase svoltasi innanzi al giudice dichiaratosi incompetente – implicherebbe che, nella fattispecie, alle spese della fase di impugnazione avrebbe dovuto provvedere la Corte d'appello con la sentenza conclusiva del relativo giudizio, non potendo il Tribunale di Ravenna «*pronunciare circa spese che non si riferiscono alla fase dinnanzi a tale AGO proposto*»;

1.3. con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., *error in procedendo*, nullità della sentenza.

██████████, ribadito che il giudizio d'appello si sarebbe concluso con la soccombenza di ██████████, sia pure per motivi processuali,



censura l'*error in procedendo* in cui sarebbe incorsa la Corte bolognese nel rimettere la liquidazione delle spese del giudizio al Tribunale ravennate;

2. I motivi di ricorso pongono la questione se, in ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con omessa liquidazione delle spese, il giudice della prima, dopo aver sospeso la causa ex art. 295 cod. proc. civ., in ragione del carattere pregiudiziale della decisione sulla seconda, a seguito di riassunzione dopo l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza, sia tenuto, con la sentenza conclusiva del giudizio di impugnazione ordinaria, a regolare le relative spese, in conformità al disposto di cui all'art. 91 cod. proc. civ., o se su di esse debba provvedere, con la sentenza definitiva all'esito del giudizio riassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente, avuto riguardo al complessivo esito dello stesso;

3. la questione, di peculiare rilievo processuale, trova un aggancio dogmatico nei principi affermati da Cass., Sez. Un., 6/07/2005, n. 14205, consolidatisi nelle successive pronunce conformi, rese a sezione semplice; essa, tuttavia, non consta essere mai stata affrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di questa Corte;

ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per la sua trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l'avviso e le richieste del Procuratore Generale.

Per Questi Motivi

La Corte dispone la trattazione della causa in pubblica udienza, previo rinvio a nuovo ruolo.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, in data 2 ottobre 2025.

Il Presidente
Lina Rubino

